

Dopo tanti anni di auspici e di ordini del giorno, è dunque nata all'interno dell'Inpgi la previdenza anche per i giornalisti lavoratori autonomi. Si tratta di una decisione di alto significato previdenziale, ma anche di grande valore sotto il profilo sindacale e di ampia solidarietà.

Abbiamo finalmente dato una risposta concreta a chi fino ad oggi non poteva varcare la soglia dell'Inpgi. Abbiamo reso operativo il primo nucleo di una nuova gestione, che negli anni potrà crescere e rafforzarsi, attraverso l'opera degli iscritti.

Credo che questo atto costituisca anch'esso un buon auspicio: per chi finalmente ha avuto una prova evidente dell'interesse dell'Inpgi per i suoi problemi fino ad oggi irrisolti, e per chi all'Ente già da anni è iscritto.

Il nostro Istituto dunque dimostra una volta di più di essere vivo, di muoversi con rapidità e di poter determinare cambiamenti positivi: con questi presupposti il futuro non ci può fare paura.

Gabriele Cescutti

RELAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

LA FONDAZIONE INPGI - I NUOVI ORGANI

"La vostra autonomia, senza voler fare della retorica, è legata ad un'identità molto specifica che io rispetto ed apprezzo. Ritengo che essa, che non significa corporativismo, costituisca un bene fondamentale per tutti, perchè se chi fa l'informazione non ha autonomia ne viene a perdere tutta la collettività".

Ci piace iniziare questa esposizione dell'attività svolta dall'INPGI nel corso del 1995 con le parole che il Ministro del Lavoro, Treu, ha rivolto al Consiglio di amministrazione dell'ente nel corso dell'ultima seduta dell'organo alla vigilia della conclusione del suo mandato quadriennale. A distanza di 45 anni, esse si ricollegano idealmente a quelle contenute nella relazione di accompagnamento alla Legge del 20 Dicembre 1951, n.1564, con la quale, proprio in virtù della peculiarità della professione giornalistica, venne sancita l'autonomia del suo Istituto di previdenza riconoscendone la sostitutività nei confronti degli enti gestori delle corrispondenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Oggi, è vero, il quadro di riferimento è profondamente cambiato, ma solo per gli aspetti normativi e non per la sostanza, perchè grazie all'impegno tenace di tutta la categoria e della dirigenza dei suoi organismi rappresentativi l'Istituto è riuscito a conservare e a consolidare la sua autonomia, superando praticamente indenne una serie di vicende che rischiavano di metterne in forse la stessa sopravvivenza. L'Ente ha mantenuto integre tutte le sue funzioni, confermandosi come un modello di efficace tutela sociale adeguata alle particolari caratteristiche della categoria e, al tempo stesso, come strumento in grado di concorrere validamente a salvaguardare l'esercizio della professione da condizionamenti di natura politica ed economica.

Il sigillo a questa nuova situazione è stato apposto dal Decreto emanato il 24 Luglio 1995 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.234 del 6 Ottobre 1995, con il quale si è concluso l'iter della trasformazione dell'Istituto da ente di diritto pubblico in fondazione di diritto privato, mediante l'approvazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento dell'INPGI. Ma anche le ultime battute del procedimento non sono state nè facili nè indolori.

I due documenti erano stati approvati dal Consiglio di amministrazione il 14 Dicembre 1994 con la stessa delibera con la quale, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 Giugno 1994, n.509, veniva deciso di trasformare la natura giuridica dell'ente. Trasmessi al Ministero del Lavoro il successivo 21 Dicembre, trovavano un primo riscontro ufficiale nella lettera del 19 Aprile 1995 con la quale lo stesso Ministero suggeriva una serie di perfezionamenti e modifiche, in

particolare nei riguardi dello Statuto, quasi tutti finalizzati a rendere più stringente ed efficace il controllo governativo sugli atti gestionali sì da giustificare pienamente l'attributo di "sotto tutela" con il quale alcuni hanno voluto qualificare la recente privatizzazione. Tra l'altro il Ministero osservava che, nello stabilire la composizione del Consiglio di amministrazione, l'Istituto aveva escluso i rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre, dovendo restar fermi i vigenti criteri di composizione degli organi collegiali, ai sensi dell'art.1, comma 4, del DL n.509/1994, essi dovevano farne parte, come in precedenza.

Il 24 Maggio 1995 il Consiglio di amministrazione recepiva quasi tutte le osservazioni formulate dal Ministero del lavoro, ad eccezione di quella relativa alla composizione del Consiglio, ma in un secondo momento decideva di aderire anche a tale richiesta, ritenendo prevalente l'esigenza di non ritardare oltre l'approvazione dei due strumenti, indispensabili per una corretta gestione dell'ente privatizzato. Pertanto, in data 22 Giugno 1995 approvava una delibera con la quale veniva ampliata la composizione del nuovo Consiglio mediante l'inserimento di un rappresentante del Ministero del Lavoro ed uno della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nuovo Statuto presenta sostanziali novità rispetto al precedente. In esso sono state recepite le annose istanze dei giornalisti pensionati per una completa parificazione con gli attivi e sono state equamente contemperate le esigenze di snellezza e di funzionalità dell'amministrazione con la partecipazione più ampia possibile degli iscritti fra i quali, per la prima volta, sono ricompresi i praticanti giornalisti. Anche se il testo ha avuto la più ampia divulgazione, vogliamo qui ricordare, in estrema sintesi, che i poteri gestionali sono attribuiti a due organi elettivi di diverso livello e competenze: al Consiglio generale, organo a larga rappresentatività, competono funzioni di indirizzo generale per il conseguimento degli scopi statuari, l'elezione del Consiglio di amministrazione, la ratifica dei bilanci, le modifiche allo Statuto; di esso fanno parte 43 giornalisti in attività di servizio, proporzionalmente ripartiti, in base al numero degli iscritti, fra le 19 Circoscrizioni in cui è stato suddiviso il territorio nazionale; a questi si aggiungono nove giornalisti pensionati, un rappresentante della Federazione della Stampa e due rappresentanti degli Editori, oltre ai rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e della Casagit, questi ultimi con voto consultivo. Dal Consiglio generale - composto, come abbiamo visto, di cinquantasette membri - promana uno snello organismo di amministrazione attiva, il Consiglio di amministrazione, composto da dieci giornalisti, di cui uno pensionato, dai rappresentanti degli Editori (due), della FNSI, del Ministero del Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio di Presidenza, eletto dal Consiglio di amministrazione, è composto dal Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno vicario scelto fra i giornalisti e l'altro scelto fra gli editori. Qualora il Presidente sia un giornalista in

attività di servizio, il Vicepresidente vicario deve essere un giornalista pensionato, e viceversa. Vale la pena sottolineare che nel nuovo testo statutario è stato una buona volta chiarito che i membri elettivi degli Organi di amministrazione che cambiano status (da attivo a pensionato o viceversa) non incorrono più nella decadenza dalla carica, ma continuano ad esercitare il loro mandato fino alla naturale scadenza.

Subito dopo la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento del decreto ministeriale di approvazione dello Statuto, il Consiglio di amministrazione in carica e il Presidente provvedevano agli adempimenti di rito e, nella riunione appositamente convocata per il 4 Agosto, indicevano per i giorni 2, 3 e 4 Dicembre le votazioni per l'elezione del Consiglio generale e del Collegio sindacale.

Per i giornalisti in attività di servizio hanno votato complessivamente 5040 elettori su 12523. La percentuale del 40,25 non è molto elevata, ma comunque è solo di poco inferiore a quella del 43,15 registrata nella precedente tornata elettorale del Dicembre 1990.

Per i giornalisti pensionati è andata meglio, perchè su 2902 giornalisti titolari di pensione intera hanno votato in 1727, sfiorando la quota del 60 per cento, superiore di sette punti rispetto alla precedente.

Non appena acquisiti i risultati, il Presidente uscente procedeva alla proclamazione degli eletti e alla convocazione del Consiglio generale per la giornata del 21 Dicembre 1995; nel corso della riunione i 54 Consiglieri presenti hanno eletto i dieci giornalisti componenti del Consiglio amministrazione che integrato dai rappresentanti non elettivi (Editori, FNSI, Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri), poteva insediarsi e tenere la sua prima riunione in data 29 Dicembre 1995.

Le votazioni per la costituzione dell'Ufficio di presidenza vedevano eletto Gabriele Cescutti, giornalista in attività di servizio, alla carica di Presidente dell'Istituto; Paolo Saletti, giornalista pensionato, è stato chiamato a ricoprire la carica di Vicepresidente vicario, mentre il secondo Vicepresidente è stato scelto in persona dell'avv. Giancarlo Zingoni, uno dei due rappresentanti degli Editori.

Il nuovo Consiglio si è posto subito al lavoro provvedendo a quanto necessario per assicurare la piena operatività della struttura. Nella riunione del 10 Gennaio 1996 ha proceduto a costituire le Commissioni consultive previste dall'art.13 dello Statuto e ne ha inquadrato l'attività nel contesto di una gestione delegata delle molteplici funzioni dell'ente, ritenendo che esse, per le loro dimensioni, non possano far capo senza pregiudizio alla sola persona del Presidente. In quest'ottica rientra anche l'affidamento a un consigliere dei compiti di coordinamento del settore immobiliare.

Nella successiva riunione del 6 Febbraio il Consiglio ha provveduto alla nomina di un fiduciario per ciascuna delle 19 circoscrizioni territoriali. Per la Lombardia, la Liguria e il

Lazio - Molise sono stati nominati anche dei Vice fiduciari, in base alla previsione dell'art.4 dello Statuto. Ha pure designato un consigliere quale membro del Consiglio di amministrazione della CASAGIT. Infine il 5 Marzo sono state aggiornate le convenzioni in essere con le Associazioni regionali di stampa per il funzionamento degli Uffici di corrispondenza.

Mentre andava completando tali adempimenti, il Consiglio prendeva cognizione dello stato dei problemi in atto ed adottava le prime iniziative per favorirne la soluzione. Sul piano ricognitivo, una particolare attenzione è stata dedicata alla riforma delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria e ai suoi riflessi sul sistema previdenziale dei giornalisti.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

Nel mese di Maggio 1995 il Governo presentava al Parlamento un disegno di legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare nell'intento di riportare sotto controllo la spesa previdenziale, divenuta ormai insostenibile anche per l'accollo di impegni di natura assistenziale, e per riportare ordine in un sistema che nel tempo si era articolato in una serie di prestazioni differenziate per motivi che nulla avevano a che fare con la specificità dei lavoratori assicurati. Un primo passo in tal senso era stato compiuto dal Governo Amato con il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.503, ma le modifiche apportate a pochi mesi di distanza con il DL 373/1993 ne avevano attenuato la portata rendendo indispensabile un nuovo organico intervento sulla materia.

Il testo del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri sembrava coinvolgere solo marginalmente gli enti per i quali era stato già avviato il processo di privatizzazione, ma l'Istituto e il Sindacato decisero di cogliere l'occasione per cercare di risolvere alcuni problemi propri della previdenza dei giornalisti, ed anche altri che riguardavano in generale tutti gli enti di categoria ai quali il disegno di legge dedicava un apposito articolo. Numerose proposte in tal senso venivano quindi elaborate e avanzate nelle sedi competenti, anche con l'appoggio convinto del Gruppo dei parlamentari giornalisti, che assumeva l'impegno di presentarle come emendamento al disegno di legge di riforma in sede di discussione presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati. Tali proposte riguardavano l'abolizione del prelievo forzoso previsto dalla Legge 243/1993, la cessazione del contributo dovuto per il finanziamento degli istituti di patronato, il conferimento all'INPGI della gestione per l'assicurazione dei giornalisti professionisti e pubblicisti non titolari di rapporto di lavoro subordinato, l'inclusione degli enti privatizzati fra i soggetti abilitati alla gestione dei fondi di riserva delle forme di previdenza complementare.

A tempo e luogo parleremo di questi emendamenti, tutti destinati al fallimento per il singolare modo con il quale è proceduta la votazione parlamentare della legge, approvata infine

con ripetuti voti di fiducia che hanno lasciato il segno sulla struttura del provvedimento, ridotto a 17 articoli dai 51 originari. Diremo subito, invece, che l'Istituto ha tentato invano di ricondurre entro limiti accettabili, e pertanto non penalizzanti sul piano operativo, il sistema dei controlli governativi che l'articolo 32 del disegno di legge accentuava rispetto a quelli, già onerosi, previsti dal Decreto n.509/1994. In particolare, a fronte dei nuovi adempimenti imposti dalla legge di riforma (accertamento dell'equilibrio di bilancio da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni, in luogo del precedente obbligo generico di predisporre bilanci tecnici con periodicità triennale), l'Istituto aveva chiesto che fosse soppressa almeno la prescrizione di sottoporre a revisione contabile e certificazione i rendiconti annuali degli enti.

Comunque sia, la riforma è stata approvata con Legge 8 Agosto 1995, n.335, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta ufficiale n. 190 del 16 Agosto 1995.

E' noto che il nuovo sistema rappresenta, per i lavoratori assicurati a partire dal 1 Gennaio 1996, una svolta di 180 gradi rispetto alla precedente impostazione. Non più un'età fissa di pensionamento, ma un'età variabile compresa fra i 57 e i 65 anni indipendentemente dal sesso, o anche inferiore ai 57 anni in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni. I requisiti contributivi sono ridotti al minimo (5 anni di versamenti rispetto ai 20 della riforma Amato) con la necessaria conseguenza dell'abolizione del trattamento di pensione integrato al minimo.

Scompare infine qualsiasi riferimento all'anzianità contributiva, alla retribuzione pensionabile e ai relativi coefficienti di rendimento, cosicché il nuovo metodo di calcolo, che a giusto titolo viene definito contributivo, si presenta di una semplicità elementare. L'importo della pensione annua si determina, infatti, come segue:

- 1) annualmente si procede ad accreditare su un conto individuale aperto a nome dell'assicurato un importo pari al 33 per cento della retribuzione assoggettabile a contributo;
- 2) le somme così accantonate sono capitalizzate annualmente a un tasso pari alla variazione media quinquennale del Prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare;
- 3) il montante individuale così ottenuto si moltiplica per un coefficiente di trasformazione variabile in rapporto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento :

ETA'	COEFFICIENTE
------	--------------

57	4,720
58	4,860
59	5,006
60	5,163
61	5,334
62	5,514
63	5,706
64	5,911
65	6,136

Tali modalità si applicano integralmente ai nuovi iscritti a partire dal 1 Gennaio 1996. Per gli attuali assicurati la legge prevede un sistema di raccordo con il passato, stabilendo che coloro che avevano al 31 Dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni liquideranno la pensione in base al precedente sistema retributivo; gli altri la liquideranno "pro rata", utilizzando il sistema retributivo limitatamente all'anzianità acquisita prima del 31 Dicembre 1995. Questi ultimi potranno anche rinunciare al "pro rata" e liquidare tutta la pensione col sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità di 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema medesimo.

Una novità rivoluzionaria, introdotta evidentemente per creare nuovi spazi per le forme previdenziali cosiddette di secondo e terzo livello, consiste nella limitazione a 132 milioni annui, ovviamente rivalutabili nel tempo, della base contributiva e pensionabile. Datori di lavoro e lavoratori non pagheranno più alcun contributo sugli importi eccedenti, ma questi ovviamente non verranno considerati ai fini della determinazione della misura della pensione. Peraltro il suddetto massimale vale solo per i nuovi assunti e per coloro che dovessero optare per il sistema contributivo.

Di portata generale, invece, e di effetto immediato è la disposizione che estende a tutte le forme di previdenza obbligatoria la disciplina delle pensioni ai superstiti in vigore presso l'INPS, introducendo allo stesso tempo il divieto parziale di cumulo anche per tali trattamenti. Più precisamente, in presenza di redditi di qualsiasi natura superiori a tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la pensione ai superstiti viene rispettivamente ridotta del 25, del 40 o del 50 per cento, a meno che il beneficiario non faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili. La legge fa salvi i trattamenti più favorevoli in godimento, prevedendo il riassorbimento delle eventuali eccedenze con i futuri miglioramenti. Come avremo modo di vedere, quest'ultima disposizione sembrava dover riguardare anche la previdenza dei giornalisti, ma alla fine si è potuto chiarire che la sua operatività non si estendeva alle forme assicurative gestite dagli enti privatizzati.

Di proposito abbiamo voluto indugiare nell'analisi del nuovo sistema di pensionamento, perchè ci è sembrato doveroso offrire ancora una volta ai giornalisti iscritti all'Istituto un quadro di quanto li attende se dovessero optare per il trasferimento della propria posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4 del Decreto legislativo 30 Giugno 1994, n.509. L'opzione può essere esercitata entro il 5 Ottobre 1996, e cioè fino al compimento di un anno dalla data in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale di approvazione del nuovo Statuto dell'INPGI.

Fino a questo momento solo otto degli oltre dodicimila iscritti ha manifestato la volontà di trasferire all'INPS la propria posizione assicurativa, ma si tratta di giornalisti con contribuzioni di modesta, se non irrilevante, entità. E tuttavia nella riunione del 6 Febbraio 1996 il nuovo Consiglio di amministrazione, in completa sintonia con le indicazioni del Consiglio generale, ha deciso di porre in cantiere un aggiornamento dello studio attuariale elaborato in vista della privatizzazione dell'ente, in modo da offrire a tutti gli iscritti, ai fini di una scelta ponderata, non il solo convincimento degli amministratori, ma concreti e più recenti elementi di valutazione circa la tenuta alla distanza della gestione previdenziale dell'ente.

Ma, al di là dei dati tecnici, che probabilmente non potranno divergere di molto da quelli elaborati appena un anno fa, vogliamo dire che è del tutto illusorio il convincimento che l'assicurazione generale obbligatoria possa offrire maggiori garanzie rispetto all'ente privatizzato.

Ormai da anni il sistema pensionistico pubblico è soggetto a tagli delle prestazioni e a modifiche peggiorative della normativa e, nonostante questo, gli addetti ai lavori sono convinti che a breve scadenza sarà necessario un ulteriore giro di vite per evitare il collasso dell'INPS. L'Istituto è riuscito invece a mantenere inalterato, anzi a migliorare, il livello delle sue prestazioni.

Non è possibile escludere, tuttavia, che anche l'INPGI possa venire a trovarsi nella necessità di operare manovre correttive in materia di contributi e prestazioni: la crisi dell'occupazione, che ha assunto ormai carattere strutturale, e l'innalzamento dell'età media della popolazione, costituiscono altrettanti fenomeni negativi che potrebbero richiedere la ricerca di nuovi equilibri nel rapporto assicurativo. Ma di qui ad immaginare situazioni catastrofiche, come la sospensione del pagamento delle pensioni o l'azzeramento delle posizioni contributive degli iscritti, che pure qualcuno ha voluto adombrare, ce ne corre.

Si aggiunga che la privatizzazione dell'Istituto riguarda - così si esprime l'articolo 2 del Decreto legislativo n. 509/1994 - l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma nulla ha tolto alla natura pubblica delle funzioni previdenziali svolte dall'ente. Non a caso il legislatore, riferendosi all'Istituto, continua a parlare di ente sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Non a caso il primo articolo del nuovo Statuto afferma che l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'articolo 38 della Costituzione. Dunque, i diritti previdenziali degli iscritti sono tuttora costituzionalmente garantiti e lo Stato, con gli ampi poteri di vigilanza e di intervento che si è riservato, ha il dovere di farsene carico in ogni caso e quindi anche nell'ipotesi, del tutto accademica, di un dissesto finanziario insanabile dell'INPGI. Questo assioma, se pur ve ne fosse

bisogno, risulta autorevolmente confermato nella lettera del Ministero del Tesoro che andremo a considerare allorchè parleremo del "prelievo forzoso".

L'INPGI E LA RIFORMA

Torniamo a parlare della legge di riforma per ripetere che le uniche disposizioni che riguardano gli enti privatizzati sono tutte contenute nel comma 32 dell'articolo 3. Esso recita: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal Decreto legislativo 30 Giugno 1994, n.509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art.1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge."

E' necessario qualche chiarimento.

In merito alla verifica della stabilità della gestione riferita ad un arco temporale di almeno 15 anni, non possiamo che ripetere che l'Istituto ha da tempo trasmesso al Ministero del lavoro gli studi statistico-attuariali che attestano l'equilibrio del sistema nei prossimi 20 anni, e non nei 15 indicati dalla legge. E abbiamo anche detto che l'ente, a conferma delle tradizioni di trasparenza che hanno sempre caratterizzato la sua conduzione, si è attivato per un aggiornamento delle previsioni.

Circa la valutazione della base pensionabile, ricordiamo che la riforma Amato disponeva che, per gli assicurati in possesso di un'anzianità pari o superiore a 15 anni alla data del 31 Dicembre 1992, il periodo di riferimento già previsto per la determinazione della media retributiva pensionabile (ultimi 5 anni di attività) fosse incrementato del 50 per cento del periodo

intercorrente fra il 1 Gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, fino a raggiungere gli ultimi 10 anni. La nuova disposizione accelera, a partire dal 1 Gennaio 1996, l'estensione del periodo di riferimento dal 50 al 66,6 per cento, per cui la media retributiva pensionabile, che già oggi è calcolata non più sulle 60, ma sulle 78 ultime mensilità, arriverà al traguardo delle 120 mensilità nel mese di Maggio 2001, e cioè più rapidamente del previsto.

Per quanto riguarda, infine, le pensioni di anzianità, il diritto verrà a maturare, anche per i giornalisti, al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica, ovvero a qualsiasi età al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Fino ad oggi, invece, era sufficiente il solo requisito contributivo di 35 anni. In via transitoria, sarà possibile accedere alla pensione di anzianità anche prima del compimento del 57° anno di età, in presenza dei seguenti requisiti alternativi:

Anno	Età anagrafica richiesta con 35 anni contribuzione	Anzianità contributiva richiesta senza vincoli di età
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008	57	40

Oltre a queste disposizioni, indirizzate specificamente agli enti privatizzati e contenute nel comma 12 dell'articolo 2 della legge di riforma, l'Istituto è interessato anche da alcune norme di carattere generale, e precisamente:

- la riduzione da 10 a 5 anni dei termini di prescrizione in materia di contribuzioni obbligatorie (art.3, comma 9);
- l'aumento dello 0,70% dell'aliquota contributiva IVS e la corrispondente riduzione del contributo ex Gescal (art.3, comma 24);
- l'integrazione dell'articolo 12 della Legge 30 Aprile 1969, n.153, con l'ulteriore specificazione degli elementi esclusi dalla retribuzione assoggettabile a contributo (art.2, comma 15).

Nessun'altra delle numerose disposizioni contenute nella legge di riforma riguarda l'INPGI. In un primo momento si era temuto che il ripetuto riferimento agli enti gestori di forme

sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, senza la specificazione "non privatizzati", potesse ingenerare qualche equivoco. E in effetti lo stesso Ministero del Lavoro vi è incorso, inviando all'INPGI e a tutti gli enti di previdenza dei lavoratori dipendenti una circolare datata 8 Settembre 1995, con la quale diramava criteri applicativi dell'articolo 1, comma 41, della legge, concernente la nuova normativa della pensione ai superstiti estesa - così si legge nella nota - a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Alle documentate argomentazioni contenute nella lettera con la quale l'Istituto, in data 27 Settembre, ha replicato al Ministero del lavoro, avanzando anche l'ipotesi che la circolare fosse stata inviata per errore, il Ministero non ha dato alcun riscontro per ben cinque mesi, così legittimando ogni timore. Finalmente il 5 Marzo 1996 è pervenuto l'atteso chiarimento con una nota nella quale si afferma: "in linea con i principi di autonomia degli enti di previdenza in corso di privatizzazione sanciti dal Decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509, e in mancanza di disposizioni contrarie ravvisabili nella Legge 8 Agosto 1995, n. 335, la norma in oggetto non può trovare applicazione nei confronti dell'INPGI".

Ci sia consentito affermare che questa vicenda assume valore emblematico nel dimostrare la felice intuizione che tre anni or sono indusse la FNSI e l'Istituto a battere la strada della privatizzazione, pervenendo a soluzioni che hanno evitato all'Istituto di essere coinvolto nel processo di omogeneizzazione di tutte le forme di previdenza obbligatorie. Ma la categoria sarà veramente arbitra del suo futuro previdenziale soltanto quando verranno a cadere tutti i condizionamenti residuati dalla precedente natura pubblica dell'ente.

IL PRELIEVO FORZOSO

Intendiamo riferirci in primo luogo alla pretesa del Ministero del Tesoro di considerare tuttora operante l'obbligo di versare in un conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato, vincolato per cinque anni, il 25 per cento delle entrate contributive dell'Istituto. Al riguardo, la relazione al bilancio del 1994 si fermava al momento in cui, il 10 Marzo 1995, l'INPGI ha indirizzato al Ministero del Tesoro, a quello del Lavoro e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una lettera con la quale, in relazione all'intervenuta privatizzazione, chiedeva lo svincolo delle somme depositate, dichiarando al tempo stesso di non ritenersi più tenuto ad ulteriori versamenti. Il successivo 22 Maggio il Ministero del Tesoro, su conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato, rispondeva formulando le seguenti direttive:

"a) La trasformazione in persona giuridica di diritto privato, nel caso di specie, non fa venir meno nè la peculiarità della funzione pubblicistica svolta dagli enti di previdenza,

ravvisabile nell'obbligatorietà dell'assicurazione nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie interessate, nè la natura dell'interesse tutelato che è quello della sicurezza sociale, garantito, peraltro, dall'art.38, comma 4, della Costituzione. Quanto appena detto trova un ulteriore conforto nella penetranza dei controlli e nei poteri di vigilanza che, in base al D.Lgs. 509/1994, vengono esercitati da diversi organi dello Stato sull'attività svolta dai predetti enti e che disegnano una figura di diritto privato del tutto peculiare, assimilabile sostanzialmente a quella pubblicistica.

b) Inoltre si deve considerare che il legislatore, proprio per garantire la continuità del servizio di assicurazione sociale, ha esplicitamente stabilito che l'assunzione della nuova veste giuridica non fa venir meno per gli enti privatizzati i rapporti attivi e passivi, anche patrimoniali, dei corrispondenti enti previdenziali, dovendosi ricomprendere tra gli elementi di questi ultimi anche le eventuali obbligazioni derivanti dalla normazione anteriore.

c) Per altro verso, si deve inoltre tener presente che, considerata la possibilità di svincolo anticipato delle somme in caso di necessità e il saggio di remuneratività del conto di Tesoreria presso cui è effettuato il deposito, da considerarsi adeguato tenuto conto delle aspettative circa il futuro rendimento dei titoli pubblici, il contenuto della norma in questione si può inserire senz'altro nell'ambito delle disposizioni relative all'impiego delle risorse liquide dettate per tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, qualunque sia la natura giuridica che li contraddistingue.

d) In base a quanto ritenuto il Ministero del Tesoro, pertanto, non può che confermare l'applicabilità delle norme predette sia per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo di versamento delle somme previsto per il 1995 dall'art.12 della L.243/1993, ricordando a tal fine le scadenze del 31 Maggio e del 30 Novembre, sia per quanto riguarda la durata del vincolo quinquennale stabilito per i depositi effettuati negli anni precedenti."

In definitiva, il Ministero ha negato ogni rilievo giuridico alla trasformazione dell'Istituto in soggetto privato, per quanto attiene all'imposizione del deposito forzoso, facendo una singolare confusione fra la natura dell'ente destinatario della norma e la natura delle funzioni svolte.

Contro tale impostazione, il 14 Luglio 1995 l'INPGI ha proposto ricorso al TAR del Lazio chiedendo l'annullamento della nota ministeriale e sollevando eccezione di illegittimità costituzionale, anche con riferimento alla violazione del divieto imposto dal Trattato Europeo alle forme di finanziamento privilegiato per le Amministrazioni pubbliche dell'Unione. Contemporaneamente veniva coltivata, in sede politica, la possibilità di dirimere la questione introducendo un'apposita disposizione nella legge di riforma del sistema pensionistico ma, come abbiamo visto, tale soluzione venne impedita dalla mancata discussione degli emendamenti a seguito della richiesta della votazione di fiducia da parte del Governo.

Purtroppo anche il ricorso al TAR non ha avuto l'esito sperato, per cui l'Istituto continua ad essere condizionato da una carenza di liquidità che lo ha costretto ad operare tagli sulle prestazioni facoltative. In particolare, nel corso del 1995 non è stato possibile stanziare alcuna somma per il finanziamento dei mutui ipotecari e anche i prestiti sono stati erogati col contagocce.

Per assolvere alle stesse prestazioni obbligatorie si è dovuto ricorrere a prelievi dal deposito presso la Tesoreria dello Stato. Peraltro, il Ministero del Tesoro ha dovuto convenire sull'impossibilità per l'Ente di adempiere alle proprie finalità istituzionali e, al tempo stesso, all'obbligo del deposito, e pertanto ha consentito prima il frazionamento del versamento dovuto nel mese di Maggio 1995, che ammontava a 35 miliardi e 738 milioni di lire, e poi la sospensione di quello di Novembre 1995, che sarebbe dovuto ascendere a 53 miliardi e 608 milioni di lire. Ma neppure questo è stato sufficiente per riportare in equilibrio la situazione tanto che, per ben tre volte nel corso dell'anno, l'Istituto è stato autorizzato ad effettuare consistenti prelevamenti sul deposito aperto presso la Tesoreria dello Stato al fine di assicurare la correntezza nel pagamento delle prestazioni previdenziali.

In conclusione, almeno per il 1995, ciò che non è stato possibile conseguire attraverso l'adesione del Ministero del Tesoro alla tesi dell'Istituto circa la cessazione dell'obbligo del deposito, è stato raggiunto, in linea di fatto, opponendo la logica delle cifre. Infatti degli 89 miliardi e 346 milioni di lire complessivamente dovuti, l'INPGI ha versato alla Tesoreria dello Stato soltanto 1 miliardo e 321 milioni di lire. Questa situazione contingente ha attenuato il danno subito dall'Istituto, circoscrivendolo ad una consistenza del deposito pari a 200 miliardi e 331 milioni di lire, praticamente uguale, quindi, a quella rilevata al 31 Dicembre 1994. Ma nonostante tutto il rilievo economico dell'operazione non è affatto indifferente, come risulta dai conteggi effettuati dal Servizio di Ragioneria dell'INPGI:

"Negli esercizi finanziari 1993 e 1994 l'Ente, per far fronte al versamento presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione della Legge n.243/1993, ha disinvestito dal Portafoglio titoli lire 166.015.786.866, che assicuravano un rendimento medio del 10,50% lordo, pari al 9,18% netto. Quindi, se il deposito costituito in Tesoreria fosse rimasto impiegato in titoli, l'Istituto avrebbe incamerato, a tutto il 31 Dicembre 1995, interessi netti per lire 28.353.902.643.

Il tasso riconosciuto dalla Tesoreria dal 4 Ottobre 1993 al 30 Novembre 1995 è stato dell'8 per cento lordo, pari al 5,60 per cento al netto della ritenuta fiscale; dal 1 al 31 Dicembre 1995 è stato del 6 per cento lordo, pari al 4,20 per cento netto; pertanto l'interesse effettivamente percepito è stato di lire 17.092.057.613.